

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 27/P DEL 29 MAGGIO 2019

OGGETTO: Rinnovo del servizio di consulenza e assistenza in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento 2016/679/EU).
Affidamento dell'incarico annuale allo Studio Legale Mazzeo & Lucati, dal 24.05.2019 al 24.06.2019.
Importo € 3.340,00 (oltre oneri di legge), pari complessivi € 4.237,80.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ha trovato applicazione diretta negli Stati Membri dal 25 maggio 2018;

ATTESO CHE

- l'ANBI Umbria, con lettera del 22.02.2018 - Prot. n. 5/18, ha richiesto all'ANBI un parere sull'applicabilità ai Consorzi di Bonifica del Regolamento del Parlamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE;
- l'ANBI ha riscontrato la richiesta di cui sopra attraverso la Circolare n. 12 del 20.04.2018 (Prot. n. 306/GC/ev) comunicando che le rilevanti innovazioni previste in linea generale nel Regolamento riguardano in via diretta pure i Consorzi di Bonifica;

DATO ATTO CHE

- a seguito di un'ampia ricerca di mercato i tre Consorzi Umbri, tramite l'ANBI Umbria, hanno affidato un incarico professionale annuale allo Studio Legale Mazzeo & Lucati;
- il Consorzio della Bonifica Umbra ha affidato l'incarico di che trattasi con Delibera Presidenziale n. 22/P del 25.05.2018;

CONSIDERATO CHE

- nel periodo 24.05.2018-23.05.2019 l'operato dello Studio Legale Mazzeo & Lucati è stato altamente professionale ed il grado di soddisfazione del Consorzio è stato elevato;
- con lettera del 14.05.2019 (Prot. n. 7/2019) l'ANBI Umbria ha richiesto la disponibilità di rinnovo del medesimo incarico ed alle medesime condizioni;
- con comunicazione a mezzo PEC, acquisita al protocollo consortile al n. 3751 del 22.05.2019, lo Studio Legale Mazzeo & Lucati ha trasmesso la propria migliore offerta per l'assunzione dell'incarico;
- le condizioni proposte dallo Studio Legale Mazzeo & Lucati sono le medesime dello scorso anno;

RITENUTO CHE

- il costo del servizio è stato concordato in € 10.000,00 complessivi per tutti e tre i Consorzi, pertanto con un prezzo per ciascun Consorzio di € 3.340,00;
- l'offerta dello Studio Legale Mazzeo & Lucati è stata formalizzata in data 22.05.2019 (Prot. n. 3751 del 22.05.2019) ed è completa di tutti gli adempimenti che il Consorzio dovrà eseguire;
- con l'importo sopra offerto lo studio Mazzeo garantirà ai consorzi associati le seguenti prestazioni:
 - 1) assunzione da parte dell'Avv. Franco Angelo Ferrao appartenente allo Studio Legale Mazzeo&Lucati, della qualifica di Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) ex artt. 37 e ss. del Regolamento 2016/679/UE;
 - 2) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

- 3) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - 4) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
 - 5) cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - 6) essere contattabile dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento;
- il Titolare del trattamento è tenuto:
- 1) ad assicurarsi che il Responsabile della Protezione dei Dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. Per quanto concerne, in particolare, le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, il Regolamento prevede espressamente che il RPD vi sia coinvolto fin dalle fasi iniziali e specifica che il titolare ha l'obbligo di consultarlo nell'effettuazione di tali valutazioni;
 - 2) a sostenere il Responsabile della Protezione dei Dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;
 - 3) ad assicurarsi che il Responsabile della Protezione dei Dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei propri compiti, che non sia è rimosso o penalizzato per l'adempimento dei propri compiti salvo il diritto di interrompere il rapporto con il RPD per motivazioni diverse dallo svolgimento dei compiti che gli sono propri. Il RPD, nell'esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell'articolo 39, non deve ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico – quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati. Il Responsabile della Protezione dei Dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del Titolare del trattamento. Se il Titolare o un Responsabile assumono decisioni incompatibili con il Regolamento e le indicazioni fornite dal RPD, quest'ultimo dovrebbe avere la possibilità di manifestare il proprio dissenso al più alto livello del management e ai decisori;
- l'importo sopra offerto non comprende:
- 1) le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per i componenti dello Studio che si devono recare in luoghi diversi dalla città di Roma per svolgere il proprio incarico in tempi e modi da concordare con la committente;
 - 2) la fornitura di soluzioni hardware e/o software necessarie per il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla vigente normativa in materia di privacy;
 - 3) la consulenza tecnico-informatica specialistica;
 - 4) l'assistenza specialistica nel caso di ispezioni, accertamenti, controlli o richieste pervenute dal Garante, dal Nucleo Operativo Privacy della Guardia di Finanza o da altre Autorità, da quotarsi separatamente;
 - 5) l'assistenza legale specialistica innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria che verrà, eventualmente, quotata a parte sulla base dei Parametri per Avvocato vigenti per legge, ma che risulta normativa preclusa al DPO;
 - 6) quant'altro non specificamente indicato nell'offerta che precede;

VISTO

- il Regolamento del Parlamento Europeo (CE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE;
- il D.Lgs. n. 196/2003;
- la richiesta di preventivo del 14.05.2019 (Prot. n. 7/2019) inviata dall'ANBI Umbria, con la quale è stata richiesta la disponibilità di rinnovo del medesimo incarico ed alle medesime condizioni;
- la comunicazione a mezzo PEC, acquisita al protocollo consortile al n. 3751 del 22.05.2019, con cui lo Studio Legale Mazzeo & Lucati ha trasmesso la propria migliore offerta per l'assunzione dell'incarico, medesima allo scorso anno;
- l'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 che prevede: *"Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta."*;
- l'art.8, del *"Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia del Consorzio"*, approvato con Delibera n. 23/CA del 16/04/2018;
- che ai sensi dell'articolato di regolamento, l'importo della prestazione di cui sopra può ritenersi congruo con i prezzi di mercato;
- il parere in ordine alla legittimità ed alla regolarità amministrativa;
- il parere in ordine alla legittimità e regolarità amministrativo-contabile del 23 maggio 2018;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 25 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare l'affidamento di un incarico annuale allo Studio Legale Mazzeo & Lucati, con sede in Via Otranto n. 39, 00192 - Roma, riguardante il servizio di consulenza e assistenza in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento 2016/679/EU), per un importo di € 3.340,00 (oltre oneri di legge), con efficacia dalla data di approvazione della presente Delibera - per l'importo complessivo di € 4.237,80;
- di imputare la spesa sul seguente Capitolo 100 del Bilancio 2019 c/competenza che presenta le seguenti disponibilità:

Stanziamento Cap.100: Spese legali e notarili	40.000,00
Spesa impegnata all'atto della Delibera	-854,00
Spesa prevista dalla presente Delibera	-4.237,80
porto residuo	34.908,20

- di comunicare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 29 maggio 2019

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è stata pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 30 maggio al 13 giugno 2019.

Spoletto, 13 giugno 2019

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
